



- Avv. Maria Mercedes PISANI -

**Scontro tra politica e giustizia:
per capirne di più**

Lunedì 24 novembre 2025 alle ore 18:30

Introduzione	3
Le ragioni del “NO” alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere	3
1. Le carriere sono già, di fatto, separate.....	3
2. La perdita di indipendenza del pubblico ministero	3
3. Il “pubblico ministero super-poliziotto” e la perdita della “comune cultura della giurisdizione”	4
4. Un disegno che ridimensiona la magistratura	4
5. Il rischio di dipendenza dall’esecutivo è legato ad un “autogoverno” indebolito, particolarmente sul versante disciplinare.....	4
6. L’Alta Corte disciplinare vista come organo di controllo politico	5
7. Il rischio di squilibri interni e di conflitti tra organi	5
8. Nessun beneficio percepibile per i cittadini	6
9. I precedenti storici e simbolici	6
Le ragioni del “Sì” alla separazione delle carriere.....	6
1. Effetti per il cittadino: la riforma realizza la terzietà del giudice, rafforza la fiducia e presidia il contraddittorio.....	6
2. Il completamento della riforma Vassalli: restituire coerenza costituzionale al processo accusatorio	7
3. L’intervento della politica: equilibrio delle rappresentanze e garanzie istituzionali.....	8
4. La “cultura della giurisdizione” e l’esclusione degli avvocati: un equivoco semantico e funzionale.....	9
5. L’obbligatorietà dell’azione penale: un principio formale già superato nella prassi	11
6. “Much ado about nothing?” – Se sono già separate le funzioni, perché temere la riforma.....	11
Le mie considerazioni sulla riforma: cosa cambia (art. 104 e 105) e perché non è «sovversiva» ..	12
1. Il quadro costituzionale e le modifiche agli articoli 104, 105 e 111 e perché non è sovversiva	12
2. Il completamento del progetto Vassalli.....	13
3. Le garanzie del “giusto processo” e il contesto europeo	14
4. Le vere carenze del sistema giustizia	14
Il Consiglio Superiore della Magistratura, il sorteggio e la questione del merito.....	15
È l’introduzione del sorteggio il vero nodo della riforma.	15
L’Alta Corte disciplinare: perché serve e cosa rappresenta	18
La “cultura dell’inquisizione” vs. la “cultura della giurisdizione” e la cultura della prova	19
Sull’attribuzione falsa a Giovanni Falcone: la manipolazione di un pensiero che non merita di essere piegato	20
Conclusioni	22

Introduzione

Ritengo che sia un errore portare il confronto sulla riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere dei magistrati su un piano di mero scontro politico. In questo modo si perde di vista la vera natura della riforma, che dovrebbe essere valutata per i suoi contenuti, per le sue implicazioni istituzionali e per il suo impatto sull'equilibrio dei poteri, non per le appartenenze o le convenienze del momento.

Quando il dibattito si trasforma in tifoseria, la discussione smette di essere un esercizio di ragione: non si analizzano più gli argomenti, ma si identifica un avversario da delegittimare, a prescindere dal merito delle sue posizioni.

Inoltre, nel caso specifico di questo referendum, come dice il prof. Sabino Cassese (già presidente della Corte Costituzionale) “Nel nostro ordinamento c'è una democrazia deliberativa che si realizza con il referendum, e una democrazia parlamentare che si realizza attraverso l'elezione dei parlamentari; se al referendum si dà un sovrappiù di significato come un voto a favore o contro il governo, si dà al risultato un significato diverso.” In sostanza, Cassese dice che se diamo al referendum il senso di un voto di democrazia rappresentativa, ne tradiamo lo scopo, perché quello che è sottoposto al voto degli elettori è un atto del Parlamento e non un atto del governo.

Proprio per questo sono qui: per provare a riportare il discorso sui contenuti, per cercare di capire, prima di giudicare. Per esercitare un diritto — e direi anche un dovere — fondamentale in una democrazia: quello di scegliere con cognizione di causa.

Ed è possibile farlo solo se si leggono le norme, se si ascoltano le ragioni di chi sostiene la riforma e quelle di chi la contesta, cercando di comprendere entrambe le prospettive con rispetto e spirito critico.

Da qui vorrei partire: dall'esame, pacato e ordinato, degli argomenti contrapposti, per capire insieme se e in che misura questa riforma risponde davvero all'interesse della giustizia e della collettività.

Le ragioni del “NO” alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere

Le posizioni di chi si oppone alla riforma costituzionale approvata con la complessa procedura delle 4 letture e del voto delle due Camere del Parlamento, muovono da una serie di rilievi di ordine tecnico, istituzionale e culturale, ma anche di valutazione politica. Esse ruotano attorno a un punto centrale: il rischio che la separazione delle carriere possa tradursi in un indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, anziché in un suo rafforzamento.

1. Le carriere sono già, di fatto, separate

La prima delle obiezioni formulata dai critici della riforma, è che la distinzione tra giudici e pubblici ministeri è già ampiamente realizzata nella prassi. In particolare a seguito della riforma Cartabia del 2022, i passaggi di **funzione** sono diventati rari, intorno all'1%. Ne deriverebbe che la riforma interviene su un assetto già consolidato, senza produrre un effettivo mutamento dell'equilibrio processuale.

2. La perdita di indipendenza del pubblico ministero

Sono più numerose le contestazioni riguardanti il futuro assetto del pubblico ministero. Pur ammettendo che in virtù del testo del nuovo articolo **104** Cost. è ribadito il carattere

“autonomo e indipendente” del p.m., i fautori del no ritengono questi potrebbe diventare più esposto all’influenza dell’esecutivo. Precisamente temono che la politica possa orientare, attraverso i membri laici dei due CSM, le nomine e gli indirizzi organizzativi.

L’argomento viene collegato anche al tema dell’obbligatorietà dell’azione penale: principio che la riforma non tocca affatto, ma che ritengono possa essere messo in discussione se i nuovi organi, con componenti sorteggiati, dovessero dettare criteri di priorità delle indagini e indirizzi di politica criminale.

Da qui il timore di un ritorno, seppure mediato, a una forma di dipendenza funzionale del p.m. dal potere politico, contraria alla scelta costituente di separarlo dal Ministero della Giustizia.

3. Il “pubblico ministero super-poliziotto” e la perdita della “comune cultura della giurisdizione”

Di segno opposto, invece il timore secondo il quale un pubblico ministero separato e dotato di un proprio organo di *autogoverno* finirebbe con identificarsi sempre più con l’apparato investigativo, perdendo la **cultura della giurisdizione**. In sostanza, si pensa che accentuando la dimensione di parte del requirente, questi perderà la spinta ad agire nell’interesse della legge e della verità, effettuando indagini a carico e a discarico (come prevede l’art. 358 c.p.p. che non è stato modificato) diventando una sorta di “superpoliziotto” allontanandosi dalla “cultura della giurisdizione”.

Questa obiezione, chiamiamola di natura culturale, riguarda la formazione comune di giudici e pubblici ministeri – nei concorsi, nelle scuole, nei tirocini e nella pratica quotidiana – ed è considerata un valore, è alimentato dal senso di appartenenza a una medesima funzione giurisdizionale. Si teme, insomma, che la separazione delle carriere conduca alla creazione di due “corpi” professionali estranei l’uno all’altro, con linguaggi, interessi e riferimenti diversi.

4. Un disegno che ridimensiona la magistratura

Una ulteriore obiezione ritiene che vi sia una finalità politica non dichiarata della riforma: quella di ridurre il peso e la capacità di controllo della magistratura sull’operato del potere politico. Si teme, in altri termini, che l’obiettivo sia quello di “liberarsi del fastidio dei giudici che applicano la legge a tutti, senza eccezioni”. Gianluigi Gatta, professore di diritto penale e direttore della rivista on line *Sistema Penale*, parla espressamente in proposito di “strategia della delegittimazione” e del rischio di un progressivo logoramento della fiducia dei cittadini nei magistrati.

5. Il rischio di dipendenza dall’esecutivo è legato ad un “autogoverno” indebolito, particolarmente sul versante disciplinare

La riforma, secondo questi sostenitori del “no”, **pur non modificando** l’art. 107 Cost., potrebbe aprire la strada a un controllo politico indiretto, specie attraverso la composizione dei nuovi CSM e dell’Alta Corte disciplinare.

Chi sostiene l’esistenza di questo rischio, è particolarmente contrario, infatti, alla duplicazione dei CSM e all’introduzione del sorteggio dei componenti, specie dei magistrati

togati. Oltre al dr. Edmondo Bruti Liberati¹, anche altri magistrati, hanno parlato, non senza ironia, di una “scelta con i dadi”, di sistema “da Armata Brancaleone”, che affida assunzioni, trasferimenti e valutazioni di professionalità dei magistrati alla sorte e alla casualità, con conseguenze imprevedibili sulla capacità di gestione e sulla qualità delle decisioni.

Secondo i sostenitori del “no”, il sorteggio — presentato come rimedio alla degenerazione correntizia — finirebbe per compromettere la rappresentatività e la competenza dei membri chiamati a governare un potere dello Stato.

Gatta parla di un metodo “cieco”, ispirato all’idea che “uno valga l’altro”, e osserva come sia irragionevole affidare all’alea della sorte *l’autogoverno* della magistratura. Viene inoltre evidenziata l’asimmetria tra la componente togata, sorteggiata in modo secco, e quella laica, estratta invece da un elenco predisposto dal Parlamento²: un meccanismo che, per gli avversatori della riforma, accrescerebbe il peso politico e ridurrebbe quello della magistratura.

In questa prospettiva, la riforma non neutralizzerebbe realmente le correnti, ma ne muterebbe soltanto la forma, trasferendo l’influenza dalle dinamiche associative interne a quelle parlamentari.

6. L’Alta Corte disciplinare vista come organo di controllo politico

Altro nodo critico riguarda l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, che sostituirà la sezione disciplinare del CSM³.

I detrattori della riforma contestano che il nuovo organo, così come disegnato, concentri un potere di giudizio e di impugnazione nelle stesse mani, poiché l’appello contro le proprie decisioni verrebbe esaminato da una diversa composizione della stessa Corte. Si sottolinea, inoltre, che la composizione mista di magistrati sorteggiati e di membri laici scelti dal Parlamento potrebbe introdurre una forma di controllo politico indiretto sull’esercizio delle funzioni disciplinari⁴.

A ciò si aggiunge l’osservazione, avanzata da più autori, che la nuova Alta Corte sarebbe competente solo per la magistratura ordinaria, con esclusione di quella amministrativa, contabile e tributaria: un limite che viene interpretato come segnale del carattere “punitivo” della riforma nei confronti della magistratura giudicante e requirente.

7. Il rischio di squilibri interni e di conflitti tra organi

Infine, con la creazione di due distinti CSM e di una nuova Alta Corte, si paventa la nascita di un sistema più complesso e meno coordinato.

Due Consigli Superiori diversi potrebbero approvare progetti organizzativi e indirizzi contrastanti, con ricadute sulla funzionalità complessiva del sistema giudiziario.

¹ Intervista, Corriere della Sera del 3/11/2025 https://www.corriere.it/politica/25_novembre_03/bruti-liberati-riforma-giustizia-84498c02-d459-4481-9220-27c7e32f0xlk.shtml.

² L’elenco dei componenti “laici” a partire dal quale saranno estratti i membri dei CSM, sarà composto da professori universitari di materie giuridiche e da avvocati con almeno 20 anni di esercizio della professione.

³ Attualmente la sezione disciplinare del CSM si compone di **sei membri effettivi**: il Vicepresidente del CSM che la presiede e cinque componenti, di cui quattro magistrati e un componente laico.

⁴ **Art. 105 Cost.** nuovo testo: l’Alta Corte è composta da **quindici** giudici, **tre** dei quali nominati dal **Presidente della Repubblica**, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e **tre estratti a sorte** da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il **Parlamento** in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, non ché **sei magistrati giudicanti** e **tre requirenti**, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Si teme inoltre che la separazione degli organi di autogoverno produca una frammentazione istituzionale e un indebolimento del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, oggi al vertice di un unico CSM, domani al vertice dei due organi.

8. Nessun beneficio percepibile per i cittadini

Per concludere gli argomenti del “no”, i suoi sostenitori contestano l’idea che l’adozione di questa riforma si traduca in un effettivo miglioramento della qualità o dell’efficienza della giustizia, dal momento che non sono affrontati i veri problemi del sistema giudiziario italiano — lentezza dei processi, scopertura degli organici, carenze tecnologiche e strutturali. Come ricordano gli stessi autori critici, “una giustizia migliore non dipende dal numero dei Consigli Superiori, ma dalla capacità dello Stato di garantirne il funzionamento, le risorse e la credibilità”.

9. I precedenti storici e simbolici

Accenno, en passant, che i sostenitori del NO affermano che la proposta di separare le carriere, in passato, è stata associata a stagioni politiche e a figure controverse — da Licio Gelli a Silvio Berlusconi — e come, al contrario, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si fossero espressi più volte in senso contrario a una separazione strutturale tra giudici e pubblici ministeri, ritenendo che essa avrebbe potuto compromettere l’unitarietà della giurisdizione. Mi soffermerò tra poco soltanto sull’attribuzione a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, di certe dichiarazioni, mentre preferisco tralasciare le opinioni di figure che non posso considerare riferimenti né sul piano della tecnica legislativa, né sotto il profilo procedurale e dei contenuti di organizzazione giurisdizionale.

Le riforme si giudicano per la coerenza e la qualità istituzionale, non per i fantasmi⁵ simbolici che evocano.

Le ragioni del “Sì” alla separazione delle carriere

La riforma è frutto di una revisione costituzionale disciplinata con una procedura prevista negli articoli 138 e 139 della Costituzione. La Costituzione, fatta eccezione per la forma repubblicana non è intoccabile (ed è stata più volte modificata nel corso dei decenni). Le norme che riguardano la giurisdizione possono essere modificate, integrate, riscritte se il Parlamento, cui compete per attribuzione costituzionale, decide di farlo ed il popolo, quando chiamato ad esprimersi ne condivide le scelte. La riforma è tutt’altro che illegittima.

1. Effetti per il cittadino: la riforma realizza la terzietà del giudice, rafforza la fiducia e presidia il contraddittorio

Per i sostenitori del SI, la riforma permette di completare e realizzare il quadro ordinamentale del “giusto processo”. La separazione delle carriere rafforza il principio del **contraddittorio** e la **terzietà** del giudice: il giudice deve essere terzo non solo in senso formale, ma anche nella percezione di chi è giudicato.

Giuseppe Frigo ammoniva, già nel 1997, che soltanto nell’esperienza viva del processo sia possibile misurare quanto possa incidere sull’imparzialità del giudice la contiguità con il pubblico ministero — stessa carriera, stesso concorso, stessa formazione, stessi criteri di

⁵ Se devono esser richiamati i fantasmi, sarebbe facile ricordare che l’unicità delle carriere era voluta da Dino Grandi, Ministro di Grazia e Giustizia del governo Mussolini, che la riduzione del numero dei parlamentari era auspicata dalla P2, ma quando è stata realizzata (con la legge costituzionale del 19/10/2020 n. 1 e sottoposta a referendum il 20 e 21/09/2020) nessuno ha pensato di richiamare questo precedente endorsement.

avanzamento. Questa omogeneità produce una cosiddetta “comune cultura” che rischia di indebolire la fiducia del cittadino nella neutralità di chi decide.

Il **contraddittorio** essenzialmente presuppone l’uguale possibilità per tutte le parti di avanzare richieste, produrre prove, essere ascoltato; concerne il diritto alla prova ma anche le modalità con le quali la prova viene formata ed acquisita, con cui sulla prova si dibatte nel corso del processo e “in condizioni di parità”, presentando al giudice gli elementi sui quali dovrà formare il suo convincimento. Come ha ricordato di recente Mauro Anetrini⁶, l’articolo 111 della Costituzione impone che “ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Terzo, sottolinea, significa letteralmente “diverso dai primi due”: separato, distinto, indipendente tanto dall’accusa quanto dalla difesa. E Anetrini ci mette ulteriormente in guardia: terzo non significa imparziale. *Ma se per imperio della Costituzione deve anche essere imparziale allora vorrà dire che deve garantire il corretto svolgimento della “partita”: Il giudice deve essere equidistante da entrambe le parti, non partecipe di una comune cultura con una di esse.*

L’Unione delle Camere Penali Italiane riassume questo principio nel primo punto del suo decalogo: “Un giudice terzo è la prima garanzia di libertà”. Senza un giudice distinto da chi accusa, non vi può essere riequilibrio del potere né effettiva parità delle parti.

La separazione delle carriere significa, dunque, rafforzare le garanzie di indipendenza del giudice, eliminando la contiguità di percorsi professionali, valutazioni e organi di governo che oggi l’accomunano al pubblico ministero. È un modo per rendere effettiva la terzietà del giudice e per restituire equilibrio a un sistema che, pur avendo assunto nel 1989 la forma del processo accusatorio, ne ha progressivamente smarrito la sostanza.

In tutte le democrazie liberali occidentali, la separazione delle carriere costituisce un principio acquisito e consolidato. Ad esempio, si è espresso in tal senso il Consiglio d’Europa, con il rapporto GRECO⁷ del 2017, che ha raccomandato all’Italia di **rafforzare la distinzione tra giudici e pubblici ministeri come condizione di trasparenza e di indipendenza reciproca**. Analoga impostazione si rinviene nella giurisprudenza della Corte EDU (tra le tante, la causa *Piersack c. Belgio*, 1 ottobre 1982⁸), nella quale si afferma che la giustizia deve non solo essere imparziale, ma apparire tale, anche agli occhi del cittadino. Se ne deduce che la terzietà non è un dato formale, un’etichetta, ma è il risultato di una percezione collettiva: un giudice che ispira fiducia è quello che appare corporativamente distaccato rispetto alle altre parti del processo.

La fiducia nella giurisdizione è un bene pubblico che si difende anche sul piano simbolico, separando ruoli e carriere, così come la Costituzione già distingue funzioni e garanzie agli articoli 101 e 107.

2. Il completamento della riforma Vassalli: restituire coerenza costituzionale al processo accusatorio

Per i sostenitori del Sì, il nuovo ordinamento, rappresenta il completamento di un percorso avviato nel 1989 con la riforma del codice di procedura penale voluta da Giuliano Vassalli. Quel codice — nato per assicurare parità alle parti, centralità del dibattimento e oralità della

⁶ Mauro Anetrini, *Separare, perché sì*. 2025

⁷ Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) quarto rapporto di valutazione dell’Italia, <https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/italy>.

⁸ Affaire Piersack c. Belgique 8692/79, arrêt 01/10/1982, <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-62115%22%5D%7D>

prova — è stato nel tempo snaturato da interventi successivi che hanno reinserito frammenti del vecchio sistema inquisitorio, come il giudizio abbreviato e la progressiva dilatazione dei poteri officiosi del giudice. Lo stesso Vassalli, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, ebbe a dire che sarebbe stato opportuno togliere al suo progetto l'etichetta di "accusatorio", poiché mancava la contestuale riforma dell'ordinamento e ammoniva che l'efficacia del nuovo modello dipendeva dalla cultura della distinzione dei ruoli: "L'accusa, la difesa e il giudice devono essere tre protagonisti diversi di una stessa scena, mai confusi né sovrapposti".

Separare le carriere significa dunque restituire coerenza costituzionale a quel disegno⁹, evitando che l'appartenenza ordinamentale comune tra giudici e pubblici ministeri renda permeabili le rispettive funzioni e designazioni.

La riforma costituzionale, rende compatibile l'attuale evoluzione del processo penale con questi principi e garanzie e si dimostra anche in linea con le normative europee: negli strumenti sulla cooperazione giudiziaria dell'Unione europea in particolare quando si affrontano i temi delle garanzie e diritti difensivi nella fase delle attività di indagine, si richiede agli Stati membri di assicurare una chiara distinzione tra le autorità giudiziarie e quelle investigative.

Come ricordava Giovanni Maria Flick, "abbiamo un modello accusatorio formalmente adottato, ma sostanzialmente tradito".

La separazione delle carriere consente di riallineare il sistema al suo modello costituzionale, riequilibrando le forze e restituendo al giudice il ruolo di terzo garante dei diritti.

3. L'intervento della politica: equilibrio delle rappresentanze e garanzie istituzionali

Il dibattito sulla separazione delle carriere non è nuovo: già nel 1997 Giuseppe Frigo ricordava come l'avvocatura, sostenendo questa battaglia, fosse spesso accusata di voler sottomettere il pubblico ministero al potere politico, mentre il suo obiettivo era, ed è, *garantire un ordinamento processuale fondato sull'indipendenza di tutti i soggetti coinvolti — giudici, pubblici ministeri e avvocati — ciascuno nel rispetto della propria funzione*.

Il comitato per il Sì risponde alle obiezioni di chi teme un eccesso di ingerenza politica nella governance della magistratura ricordando che, anche nel nuovo sistema, i magistrati continueranno a comporre i due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli superiori.

La componente laica, di nomina parlamentare o presidenziale, resterà confinata a un terzo dei seggi.

Nell'Alta Corte disciplinare — organo autonomo e indipendente, istituito per assicurare responsabilità e trasparenza — la composizione sarà così bilanciata: nove magistrati (sei giudicanti e tre requiranti), tre membri nominati dal Presidente della Repubblica e tre dal Parlamento.

Il Capo dello Stato continuerà a presiedere entrambi i Consigli Superiori, mantenendo la funzione di garante dell'equilibrio e dell'unità della giustizia.

In tal modo si preserva l'equilibrio originario voluto dai Costituenti, evitando che i Consigli diventino luoghi di potere interno, come dimostrano gli scandali correntizi emersi negli ultimi anni.

⁹ Le tappe dell'evoluzione; Nel 1988 il Parlamento licenziava il primo codice dell'era Repubblicana, il codice di procedura penale — col nome di codice Vassalli — che sostituiva il codice Rocco, del 1931. La riforma fu necessaria perché le norme del codice di procedura, ampiamente falcidiate da pronunce di incostituzionalità, apparivano ormai inadeguate alla società moderna democratica e attenta ai diritti delle persone. Il 23 novembre 1999 entrava in vigore il nuovo articolo 111 della Costituzione (archivi video del TG1 sono disponibili sul web, con interviste a Giuseppe Frigo, allora presidente dell'UCPI): il giusto processo trova casa nella Costituzione.

Il meccanismo del sorteggio, previsto per la designazione di parte dei componenti, rappresenta uno strumento di depotenziamento delle logiche correntizie, come più volte auspicato anche da Magistratura Indipendente dopo il “caso Palamara” e le intercettazioni dell’hotel Champagne.

Le accuse di autoritarismo o di rischio di assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo vengono smentite dal testo stesso della riforma. Gli articoli costituzionali modificati non prevedono alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale, ma al contrario ribadiscono la piena autonomia e indipendenza dei pubblici ministeri. Come ha osservato Rinaldo Romanelli, segretario dell’UCPI, “l’Italia sarebbe l’unico Paese con la separazione delle carriere in cui il PM non dipende dall’esecutivo”. Un modello, dunque, di equilibrio e non di asservimento.

La magistratura non è oggi un corpo realmente unitario. Come ha osservato **Giovanni Maria Flick**, la frantumazione interna, generata dagli scandali correntizi, ha incrinato il rapporto di fiducia tra magistrati e cittadini. L’unità è divenuta più formale che sostanziale, segnata da una autoreferenzialità crescente e da un protagonismo che ha allontanato la magistratura dai bisogni reali di giustizia del Paese.

Il fenomeno è stato aggravato da un utilizzo improprio del potere requirente, con abusi di misure cautelari, indagini invasive e sconfinamenti in ambiti che non appartengono alla funzione giudiziaria.

La riforma non intende colpire i magistrati, ma restituire alla funzione giudiziaria la sua coerenza interna: *“la separazione delle carriere non è un’operazione punitiva, ma una misura di riequilibrio istituzionale e culturale, necessaria per spezzare il circuito di appartenenze e condizionamenti che oggi influisce sulle nomine e sulle carriere.”*

Non è quindi vero che la riforma sottoporrebbe il pubblico ministero al potere politico. Lo dimostrano i testi normativi: l’autonomia e l’indipendenza dei PM sono ribadite e tutelate, pur nella distinzione dei Consigli di autogoverno e delle carriere.

In questa prospettiva, la riforma non è contro la magistratura, ma per la giurisdizione.

4. La “cultura della giurisdizione” e l’esclusione degli avvocati: un equivoco semantico e funzionale

La “cultura della giurisdizione” è un concetto spesso evocato in modo improprio e richiamato da molti sostenitori del NO per giustificare l’unità della magistratura. Ma, come osservava Frigo, non è chiaro a quale “cultura” si faccia riferimento. Se per cultura della giurisdizione si intende la condivisione dei principi costituzionali che regolano il processo, allora essa appartiene a tutti gli attori del processo: giudici, pubblici ministeri e avvocati ciascuno nell’esercizio coerente e responsabile delle proprie funzioni. Ma se la si vuole trasformare in una sorta di legame identitario tra giudici e PM, allora si tratta di un equivoco che finisce per escludere proprio gli avvocati, cioè coloro che ogni giorno contribuiscono alla costruzione del processo e alla tutela dei diritti¹⁰.

Come ha osservato l’avvocato **Mauro Anetrini**, “la cultura della giurisdizione è la cultura del giudicare”, mentre le parti si ispirano alla propria cultura. L’inganno sta creare concetti nebulosi: se per cultura della giurisdizione si intende la condivisione dei principi del processo, allora tutte le funzioni del processo ne sono, ne devono, esser permeate. Se invece

¹⁰ C’è stato chi ha pensato di citare Shakespeare: “allora, prima uccideremo tutti gli avvocati...” in una malintesa interpretazione di questa battuta recitata dal macellaio Dick, uno dei ribelli, che sta sbeffeggiando il suo capo Cade, che fa promesse al popolo che non potrà mantenere.

la si vuole “contrabbandare come fondamento della consustanziazione tra accusa e giudice, si commette un errore”. Evocare una cultura comune equivale, di fatto, a riconoscere ai pubblici ministeri e ai giudici un’unica prospettiva, con il rischio di annullare la diversità di ruoli e la dialettica che fonda il sistema accusatorio. *La vera cultura da condividere è quella del processo costituzionale, non quella dell’appartenenza corporativa.*

Anche **Flick**, peraltro, ha parlato apertamente di “cultura del pregiudizio”, osservando che nel quotidiano di molte udienze il difensore è trattato con minore considerazione del PM, le sue richieste di prova sono ritenute di minor peso e le istanze di rinvio valutate diversamente. Segno che la parità delle parti, pur sancita sulla carta, è ancora lontana nella prassi.

Un esempio banale, dello sbilanciamento in favore del pubblico ministero lo troviamo in una serie recente di sentenze della Corte di Cassazione che hanno, da un lato, ricordato come il dovere del pubblico ministero di svolgere indagini a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale: la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione, creando, come notato dagli studiosi la figura della “*legittima violazione di legge*”; dall’altro, la Corte ha bacchettato i giudici di merito che non avevano utilizzato quella sorta di “paracadute probatorio” costituito dall’art. 507 c.p.p. che consente al giudice di assumere “nuovi mezzi di prova”, se necessario, al termine dell’acquisizione di quelle presentate dalle parti. Nel processo giunto alla corte di legittimità, il Tribunale aveva assolto l’imputato attesa la mancanza della lista testimoniale del Pubblico Ministero, e di ulteriori prove addotte a sostegno dell’accusa. Secondo la corte, invece, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione probatoria, escludendo che potesse avere una scelta tra disporre i necessari accertamenti e il proscioglimento dell’imputato¹¹.

Il principio di parità processuale resta, troppo spesso, solo un enunciato teorico.

Accanto al quotidiano, come appena illustrato, ci sono i grossi processi mediatici¹², e in generale la constatazione di un appiattimento sulle tesi di accusa nei provvedimenti dei GIP.

Il caso Eni-Nigeria rappresenta un monito concreto: due pubblici ministeri, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, sono stati condannati per rifiuto di atti d’ufficio per aver nascosto

¹¹ Sentenza 25626/2025 sezione 5, ed altre. Il pubblico ministero non aveva depositato, nei termini prescritti dall’art. 468 cod. proc. pen., una nuova lista testimoniale. Tribunale di Ragusa ha assolto l’imputato, attesa la mancanza della lista testimoniale del pubblico ministero e di ulteriori prove addotte a sostegno dell’accusa. La Suprema Corte bacchetta il giudicante in quanto, non ha osservato l’art. 507 cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «il giudice ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato.

La Cassazione penale sezione 6 con le sentenze (quasi fotocopia) numero 32938, 30196 e 30193 tutte del 2025 ha ribadito che il dovere del pubblico ministero di svolgere attività di indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (anche sezione 5 n. 30812/2024).

¹² Nelle vicende recenti in tema di urbanistica a Milano, si è dimostrato che quando i giudici sono realmente indipendenti, si può ottenere il rispetto dei diritti, l’applicazione della cultura del processo: come sappiamo, il cuore dell’indagine consiste nel ritenere che alcuni incarichi affidati a professionisti specialisti in determinati settori, non fossero altro che una forma di manifestazione di un patto corruttivo. Il GIP ha concesso tutte le misure richieste dal PM, davanti al Tribunale del riesame, tuttavia, si è giunti alla conclusione seguente: “*Non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica*” – quella di componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano – “*e non dell’attività di libero professionista. A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove fosse stato dimostrato il patto corruttivo con Catella, ma ciò non è avvenuto*”. Importante è il rilievo di fondo che il Tribunale del riesame muove al GIP: quello di avere “*omesso di considerare le risultanze probatorie nella loro dimensione dinamica, riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza come dimostrano le chiose finali, comuni a tutti gli indagati ed ai rispettivi capi di incolpazione*”. La Corte di Cassazione ha, successivamente, ulteriormente annullato, senza rinvio, le misure cautelari interdittive (le cautelari personali erano state sostituite dal Riesame, con le interdittive), nei confronti degli imputati.

prove favorevoli agli imputati nel processo Eni Nigeria¹³ del 2022 (processo i cui imputati, in seguito, sono stati tutti assolti), violando così il principio di leale collaborazione processuale: non c'è miglior prova per dimostrare che un sistema autoreferenziale fallisce, quando invece le norme applicabili tendono a garantire l'equilibrio.

Nonostante la condanna penale, (doppia conforme) De Pasquale è ancora al lavoro nella stessa procura della repubblica di Milano, mentre Spadaro è qui, alla procura europea.

Non è la separazione delle carriere a minacciare la cultura della giurisdizione — è la sua deformazione attuale a minacciare la fiducia nella giustizia.

5. L'obbligatorietà dell'azione penale: un principio formale già superato nella prassi

I sostenitori del SÌ ricordano che la riforma non tocca l'articolo 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Tuttavia, osservano che si tratta ormai di un principio svuotato nei fatti.

Già da molti anni le Procure della Repubblica, soprattutto nelle sedi più grandi, si sono dotate di protocolli interni che stabiliscono priorità e criteri di selezione, di fatto introducendo una discrezionalità organizzativa che orienta le scelte investigative in funzione di criteri di politica criminale. Il primo protocollo in tal senso è stato adottato dalla Procura di Torino, seguito poi da altre procure, tra cui Milano e Roma¹⁴.

L'azione penale, quindi, pur restando costituzionalmente obbligatoria, non è più esercitata in modo uniforme, ma già sottoposta a una selezione di fatto. Lo stesso Flick ne ha denunciato gli effetti, parlando di “abbandono del vincolo costituzionale” in nome di esigenze di efficienza o di gestione.

6. “Much ado about nothing?” – Se sono già separate le funzioni, perché temere la riforma

Chi sostiene che le carriere siano già separate dimentica che oggi lo sono solo le funzioni, non gli ordinamenti. Effettivamente dalla riforma Cartabia in poi non è più possibile transitare dalla carriera giudicante a quella requirente più di una volta nel corso della vita professionale e tale passaggio avviene in meno del 1% dei casi.

Nondimeno oggi giudici e pubblici ministeri condividono organi di governo, valutazioni, progressioni e trasferimenti. Il risultato è che i PM partecipano alle decisioni sulle carriere dei giudici e viceversa.

La separazione delle carriere spezza questa contiguità e impedisce che rapporti di colleganza o logiche correntizie incidano, anche solo indirettamente, sull'autonomia e sull'indipendenza del giudice. Separare le funzioni riguarda il processo; separare le carriere riguarda l'ordinamento giudiziario.

¹³ Come ha ben chiarito il tribunale di Brescia, “ciò che si contesta agli imputati non è l'uso improprio del potere discrezionale nella scelta degli elementi probatori da spendersi nel dibattimento”, ma il fatto che **quella autonomia “non può tradursi in una sconfinata libertà di autodeterminazione tale da rendere discrezionali anche le scelte obbligate”**. Scelte obbligate come quella prevista dall'articolo 430 del codice di procedura penale, secondo cui le prove acquisite dalla pubblica accusa in seguito al decreto che dispone il giudizio devono essere “depositate immediatamente” nella propria segreteria a disposizione delle parti.

Nonostante la gravità delle accuse a loro rivolte, **De Pasquale continua a svolgere la funzione di sostituto procuratore a Milano** (come se non bastasse, il Csm non lo ha confermato come procuratore aggiunto per la sua “assenza di imparzialità ed equilibrio”), mentre **Spadaro** è stato promosso **alla procura europea**. Anche il terzo processo per i fatti Eni Nigeria, messo su dal PM Fabio De Pasquale, si è concluso con l'assoluzione dell'imputato.

¹⁴ Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali: la prima circolare detta “Zagrebelky” è della Procura della Repubblica di Torino del 1990, e nello stesso ufficio fu seguita dalla più articolata “Circolare Maddalena” nel 2007. Naturalmente lo strumento era diretto a cercare di risolvere un eccessivo sovraccarico dell'ufficio, e la limitata capacità di lavoro. Si tendeva a cercare di programmare il lavoro di indagine, sulla scorta di criteri di natura quantitativa. Questo strumento è stato successivamente utilizzato in numerosa altre Procure – molte circolari sono disponibili sui siti web – proprio a fini organizzativi, di fatto erodendo il principio di obbligatorietà per una forma di obbligatorietà temperata.

L'esperienza giudiziaria dimostra gli effetti di tale contiguità: dalle indagini milanesi più recenti ai casi storici di Mani Pulite, con la concentrazione delle richieste di misure cautelari davanti a un solo GIP. È la rappresentazione concreta di quanto il principio del giudice terzo resti vulnerabile quando le carriere non sono distinte.

Come ricordava Gian Domenico Caiazza, “se davvero si pensa che la separazione non serva perché già esiste, allora perché tanto clamore? Forse perché la separazione vera intaccherebbe equilibri consolidati, e renderebbe il processo più giusto per il cittadino e meno comodo per i poteri interni”.

Le mie considerazioni sulla riforma: cosa cambia (art. 104 e 105) e perché non è «sovversiva»

La questione della separazione delle carriere riguarda insieme scelte politiche, la tutela dei diritti nel processo e il buon funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

È un tema che non ammette semplificazioni né slogan, e che merita di essere affrontato con strumenti tecnici, intellettualmente onesti, liberi dalla tifoseria.

È importante distinguere bene tra ciò che riguarda i principi fondamentali della Costituzione — come l'equilibrio tra i poteri e l'indipendenza dei magistrati — e ciò che invece riguarda l'ordinamento giudiziario, cioè l'organizzazione pratica della magistratura e lo sviluppo delle carriere.

Solo un confronto informato, consapevole, e anche comparato con gli altri ordinamenti europei, può consentire alla collettività di esprimere un giudizio meditato su una riforma come quella in discussione.

1. Il quadro costituzionale e le modifiche agli articoli 104, 105 e 111 e perché non è sovversiva

L'attuale assetto, fondato sull'art. 104 della Costituzione, riconosce la magistratura come “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Il principio dell'unità della giurisdizione si è storicamente tradotto in un sistema di carriera unica, con possibilità di passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti, secondo una logica di intercambiabilità delle funzioni all'interno di un unico corpo, progressivamente attenuato, fino alla riforma Cartabia. La riforma attualmente sottoposta a voto referendario propone la creazione di due distinti ordini giudiziari, con carriere separate sin dall'ingresso in magistratura, eliminando la possibilità di transito tra le funzioni.

La riforma **non incide sull'autonomia ed indipendenza** dei due diversi ordini, ma si limita a differenziare in modo strutturale le funzioni requirenti da quelle giudicanti, attuando un assetto coerente con quanto previsto dall'articolo 111 Cost. che garantisce la parità delle parti e la terzietà del giudice. “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale”.

La riforma **non introduce alcuna forma di subordinazione del pubblico ministero all'esecutivo**: anzi, gli articoli 104 e 105 modificati, anzi, **confermano l'autonomia e l'indipendenza di entrambe le figure, tutelando costituzionalmente**, con la sola differenziazione dei percorsi di carriera e degli organi di regolamentazione e controllo.

Alla luce di queste disposizioni, è difficile sostenere che il distacco del pubblico ministero dalla funzione giudicante costituisca uno stravolgimento.

In un processo di parti il giudice deve essere realmente terzo: apre il fascicolo, non conosce le parti, esamina gli atti, ascolta i testimoni e decide secondo legge e coscienza. Non deve salvare le indagini, né farsi interprete di orientamenti di politica criminale. La terzietà e l'imparzialità non garantiscono la verità assoluta, ma sono le condizioni indispensabili perché la decisione possa dirsi giusta.

Eppure, lo abbiamo visto tra gli argomenti del SI, solo nel 2025 sono già numerose le sentenze della Corte di Cassazione che sono intervenute a “salvare” processi per i quali il PM non aveva correttamente formulato le richieste di prova, o non aveva eseguito “ogni attività di indagine necessaria” anche “a favore della persona sottoposta d indagini” come previsto dall’art. 358 c.p.p.¹⁵

E soprattutto — come ha ricordato Sabino Cassese in una recente intervista¹⁶ — **la riforma non è un atto di rottura, ma di completamento**: è il completamento della “riforma Vassalli”, rimasta incompiuta proprio nella parte ordinamentale. Cassese ha ricordato che Vassalli stesso, varando il nuovo codice di procedura penale nel 1989, aveva piena consapevolezza che l’assetto accusatorio non sarebbe stato coerente finché giudici e pubblici ministeri fossero rimasti appartenenti a un’unica carriera.

2. Il completamento del progetto Vassalli

Vassalli, in più interviste rese negli anni di approvazione ed entrata in vigore del codice di procedura penale, osservò che “non ha senso parlare di sistema accusatorio se il pubblico ministero resta un magistrato uguale al giudice, parte della stessa carriera e degli stessi ruoli”, “essere colleghi è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”¹⁷.

Arrivò a dire che forse sarebbe stato più onesto togliere al codice l’etichetta di accusatorio, o di parlare di codice “tendenzialmente accusatorio”, perché mancava la contestuale riforma dell’ordinamento giudiziario.

L’obiettivo della sua riforma era chiaro: porre accusa e difesa in posizione paritaria di fronte a un giudice terzo. Ma ciò, nel concreto, non è mai avvenuto in maniera completa né quando dieci anni dopo fu approvata la riforma dell’art. 111 cost. né nel 2022 con il limite al passaggio di funzioni stabilito dalla riforma Cartabia.

Quanto al concetto di parità delle parti, voglio raccontarvi cosa avvenne, all’alba dell’applicazione del nuovo codice di procedura penale, che prevedeva anche una diversa geografia dell’aula.

Il dott. Armando Spataro, PM a Milano, scrisse una lettera al quotidiano Il Giornale per esternare il suo “disappunto” sulla novità prospettata di doversi sedere sullo stesso tavolo

¹⁵ Non risulta, invece, che interventi “salva processo” o di integrazione di testimoni, in casi analoghi, siano mai stati adottati per le prove della difesa. Eppure, in un sistema nel quale la presunzione di innocenza è ancora un principio fondamentale, dovrebbe essere compito dell’accusa provare la fondatezza dei propri argomenti.

¹⁶ L’intervista è stata pubblicata su molti giornali nazionali e sui principali siti di informazione web il 31 ottobre 2025.

¹⁷ Intervista pubblicata sul Financial Times del 19 febbraio 1987, realizzata da Torquil Dick Erikson. Ripubblicata su “Il dubbio” del lunedì il 10 marzo 2025. La trascrizione dell’intervista registrata, originale, è stata pubblicata su Panorama il 10 novembre 2025 <https://www.panorama.it/attualita/politica/vassalli-intervista-separazione-carriere-giustizia>

degli avvocati in quanto rappresentante dello Stato. Spataro riteneva che il suo posto dovesse rimanere lo scranno in alto perché si doveva percepire visivamente che il PM è lo Stato.

La risposta del Prof. Avv. Gustavo Pansini non ammette commenti per la sua efficacia, è sufficiente la chiosa finale: “Desidero che i banchi restino separati, perché anche visivamente si percepisca che io, AVVOCATO, sono il difensore della libertà”¹⁸.

La verità è che la nuova geografia dell’aula rappresentava plasticamente la sostanza della riforma: una **ricomposizione delle distanze** e dei significati simbolici del processo penale che i pubblici ministeri (non tutti) hanno molto faticato ad accogliere.

3. Le garanzie del “giusto processo” e il contesto europeo

Non è certo a voi che devo ricordare che la distinzione tra giudicanti e requirenti è un principio affermato dalle istituzioni europee e anche da quelle internazionali. A conferma di questa prospettiva, vale la pena ricordare che il **Parlamento europeo**¹⁹, già nel 1997 (Atto A4-0112/1997), affermava “la necessità di garantire l’imparzialità dei giudici distinguendo la carriera dei magistrati che svolgono attività d’indagine da quella dei giudici, al fine di assicurare un processo giusto”.

E tre anni dopo, anche con la **Raccomandazione**²⁰ **del Consiglio d’Europa n. R (2000)19**, veniva ribadito che “lo status giuridico, la competenza e il ruolo procedurale dei pubblici ministeri devono essere stabiliti in modo tale che non vi possano essere dubbi sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici”.

Non è dunque la separazione a rappresentare un’anomalia: anzi, è la carriera unica a essere una **peculiarità italiana**, condivisa soltanto con ordinamenti che non sono certo modelli di democrazia costituzionale.

Citare, come talvolta si fa polemicamente, la Turchia come esempio di carriera unica, è sufficiente a rovesciare la prospettiva.

4. Le vere carenze del sistema giustizia

Detto questo, è giusto riconoscere che la riforma, di per sé, non risolverà i problemi del servizio giustizia cui servirebbero ingenti investimenti per dotazioni digitali, per implementare gli organici amministrativi, riempire il vuoto di organico di magistratura.

Ma questa riforma non interviene sul generale “sistema giustizia”, è una riforma dell’ordinamento giudiziario, che **incide sullo svolgimento del processo penale**²¹, con l’obiettivo di riequilibrare, realizzando l’assetto previsto dall’art. 111 della Costituzione, il peso delle parti e realizzare il giusto processo.

Nondimeno, è il caso di ricordare che esiste una percentuale ritenuta “fisiologica” di posti scoperti per ciascun Tribunale, ma questa fisiologia è diventata ormai una patologia che ha portato alla creazione della denominazione di “sede disagiata” per i Tribunali con elevate

¹⁸ La lettera è pubblicata su diverse pagine e siti; uno tra i tanti: https://www.ordavvsa.it/images/IMG_20210402_111709.jpg

¹⁹ Parlamento europeo, Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (1996), A4-0112/1997 del 16 gennaio 1997- punto 60 “L’indipendenza della magistratura costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto e il fondamento stesso di una protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e, in particolare, di coloro che devono comparire in giudizio; ritiene che sia altresì necessario assicurare la terzietà del giudice giudicante attraverso la separazione delle carriere di magistrato inquirente e di magistrato giudicante, al fine di garantire un processo equo”.

²⁰ The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice system, Rec (2000)19, 6th, October 2000.

²¹ La riforma ha per oggetto l’organizzazione giudiziaria, ma svolge i suoi effetti sostanzialmente sugli aspetti relativi al funzionamento del processo penale. È un dato di fatto che il sistema correntizio è stato, negli anni, pesantemente condizionato in particolare da rappresentanti dell’ufficio del pubblico ministero, funzione, tuttavia, che costituisce il 20% del totale dei magistrati.

percentuali di organico e personale amministrativo vacante e/o sovraccarico di lavoro. (che naturalmente è compensata con incentivi economici e scatti di anzianità per i magistrati che accettano di trasferirsi per un periodo minimo di 4 anni, nonché diritto al trasferimento prioritario)

Una giustizia efficiente richiede strutture, non solo norme.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il sorteggio e la questione del merito

L'istituzione di due Consigli Superiori, uno per i giudici ed uno per i pubblici ministeri, non è una frattura del sistema costituzionale ma una misura di ricomposizione funzionale che mira a rompere quel circuito di potere consolidato all'interno del CSM ove le correnti associative hanno condizionato le nomine e le valutazioni di professionalità secondo logiche di appartenenza, incidendo sulla carriera dei magistrati e sull'assegnazione degli incarichi direttivi, non secondo criteri di competenza e curriculum, ma secondo logiche di spartizione che hanno ricordato il vecchio manuale Cencelli.

Finora, le correnti hanno gestito le nomine come un mosaico di equilibri interni, con un effetto a cascata: prima si sistemano i vertici delle sedi più prestigiose, poi, via via, si colmano i vuoti nei tribunali di provincia, spesso lasciati scoperti per mesi.

Il risultato è un sistema lento, politicizzato, autoreferenziale.

Anche questo meccanismo contribuisce a determinare quelle carenze del sistema giustizia di cui vi ho appena parlato. Un Tribunale di provincia, ad esempio, con un bacino di utenza di quasi 400.000 cittadini che resta senza Presidente del Tribunale o senza Procuratore capo per un anno, subisce pesanti ritardi nell'organizzazione e amministrazione della giustizia se mancano per lungo tempo figure direttive e resta a lungo in carenza di magistrati e personale amministrativo se non c'è nessuno che ne richieda l'integrazione. Eppure, a causa di questo sistema, occorre attendere che siano attribuiti prima gli incarichi direttivi di maggiore importanza, poiché da questi deriva, a cascata, l'attribuzione dei posti minori a soddisfare le correnti in maniera proporzionale e adeguata.

Impedire ad un sindacato dei magistrati di esercitare il potere di influenzare la nomina dei dirigenti delle sedi sulla base di questa degenerazione potrebbe semplificare e rendere più veloci le nomine in modo da soddisfare più rapidamente l'esigenza di organizzazione della giustizia sui territori; non sarà, infatti, più necessario aspettare le ripartizioni in funzione del "valore" dell'incarico.

È l'introduzione del sorteggio il vero nodo della riforma.

Nel dibattito sul CSM la vera ferita sanguinante per la magistratura è il "sorteggio"; presentato come un elemento che determina destabilizzazione ed improvvisazione in un organo di Alta amministrazione, quasi una caricatura, Bruti Liberati non ha lesinato: "un lancio di dadi", "l'Armata Brancaleone".

È un argomento che considero **debole e autolesionista**, soprattutto se proviene dalla stessa magistratura.

Perché se davvero i componenti del Consiglio, una volta sorteggiati, rischiano di essere inadeguati, allora bisogna avere il coraggio di ammettere che **le valutazioni di professionalità fatte dal CSM sinora non significano nulla**.

L'ironia è che gli stessi che deridono il sorteggio come un "lancio di dadi" sono coloro che difendono un sistema di autovalutazione che, nei fatti, produce solo eccellenze. Come hanno scritto due magistrati, Giovanni Zaccaro²² e Ilaria Mannucci Pacini²³, in scritti pubblicati dall'ANM e su *Questione Giustizia*, le valutazioni quadriennali sono spesso redatte in "stile elogiativo", piene di aggettivi, povere di contenuti reali, incapaci di segnalare criticità.

È questo che logora la credibilità del corpo giudiziario, non certo la casualità controllata di un sorteggio.

Ma come ha osservato il giudice **Guido Salvini**²⁴, *"parlare di incapaci e di Armata Brancaleone non è molto elegante ed è anche contraddittorio da parte delle correnti di ANM che negli ultimi anni ha tanto osannato i magistrati facendo credere che siano tutti infallibili"*. *"Che significa, - dice ancora, - che verranno nominati anche incapaci? Se ci sono incapaci non dovrebbero stare in magistratura. Oggi i magistrati nominati al CSM sono attivisti di corrente che vengono scelti dalle segreterie delle correnti stesse. Non per attitudini particolari, ma a completamento di un "cursus honorum" correntizio"*.

I numeri forniti dal Ministero della Giustizia in risposta alla recente interrogazione dell'on. Enrico Costa sono eloquenti:

Tra il 2021 e il 2025 sono stati valutati 9.797 magistrati e il **99% ha ricevuto giudizi positivi**.

Nel 2021, su 2.103 valutazioni totali, solo 11 furono negative. Negli anni successivi le percentuali restano costantemente oltre il 98%.

In sostanza, **abbiamo un corpo di magistrati pressoché perfetti**: tutti adeguati, anzi eccellenti.

E allora, se davvero in un cesto di mele tutte sono perfette, perché temere di pescarne una a sorte?

Si è davvero ingenui se si pensa che il potere della magistratura risieda nella possibilità di privare i cittadini della libertà personale, dei propri beni o di decidere sui propri rapporti economici e familiari. La vera forza del potere giudiziario è nella capacità di condizionale nomine, per incarichi fuori ruolo e nelle sedi ministeriali, ma soprattutto ad incarichi direttivi, di chi, in seguito, consentirà retate, blitz, conferenze stampa, dando materiale alle TV e alla stampa su temi selezionati.

Il sorteggio, in realtà, non è un atto di sfiducia verso la magistratura, ma un atto di **sfiducia verso il sistema delle correnti**, che nel tempo **ha trasformato il CSM da organo di alta amministrazione, deputato a governare in modo imparziale l'ordinamento giudiziario**, in un'arena di rappresentanza politica nella quale l'ANM si è comportata da soggetto politico, dando pareri non richiesti su leggi e disegni di legge, talvolta assumendo ruoli di supplenza politica. Finché le correnti continueranno a essere il canale obbligato per la carriera, il sistema non potrà dirsi indipendente.

L'esperienza recente del consigliere **Andrea Mirenda**, per ora unico componente sorteggiato al CSM in seguito al mancato completamento del suo collegio, come previsto dalla riforma Cartabia, è esemplare.

²² G. Zaccaro, *Valutazioni di professionalità dei magistrati: lacune del sistema e soluzioni*; 29 maggio 2017 sul sito ANM

²³ I. Mannucci Pacini, *Basta aggettivi!*, *Questione Giustizia* 20 marzo 2019

²⁴ Guido Salvini è stato GIP al Tribunale di Milano, magistrato non associato ad ANM e per questo motivo pesantemente ostacolato nella carriera e osteggiato per la dimostrata indipendenza e libertà di valutazione dimostrata nel suo lavoro, al punto da essere stato perfino vittima di attacchi scomposti appena dopo il suo pensionamento. Una sua replica agli attacchi è disponibile su <https://www.ildubbio.news/giustizia/guido-salvini-io-inviso-al-potere-ma-sul-mio-lavoro-parlano-i-numeri-wa0207ag>.

Mirenda ha dichiarato – con in maniera cristallina – che il sorteggio **spezza un circuito di dipendenze reciproche**: Il CSM non è e non deve essere un organo di rappresentanza politica, non è il Parlamento delle toghe, ma un organo di alta amministrazione. Le correnti ne hanno snaturato la funzione originaria. “Se non fai parte del sistema, non c’è storia. Date un occhio, giusto per stare nell’attualità, all’ultimo rinnovo delle commissioni consiliari. Tutto saldamente in mano ai soliti noti secondo il consueto meccanismo spartitorio”²⁵ (25 ottobre 2025- su 20 consiglieri, 17 sono membri di corrente).

E non si tratta di impressioni isolate.

La selezione attraverso le correnti è davvero garanzia di qualità? Dopo lo scandalo Palamara, sarebbe ingenuo fingere che le degenerazioni siano state del tutto superate. Ricorderete che lo stesso Luca Palamara, pubblico ministero e già acclamatissimo presidente dell’ANM, fu eletto potentissimo consigliere del CSM nel quale ha fatto mercato scientifico delle nomine. Eppure è l’unico punito disciplinarmente, per uno sviamento delle funzioni di un organo di alta amministrazione che non può certamente aver compiuto da solo.

La reazione della stessa ANM a voci indipendenti mostra quanto sia difficile, per un magistrato non allineato, far sentire la propria voce dentro il sistema. Ne è esempio lampante la recente dimissione di un altro pubblico ministero famoso: Nino Di Matteo che ha reso pubblicamente nota la sua revoca di associazione a causa del persistere di quelle degenerazioni correntizie.

Ci sono, naturalmente, anche visioni alternative.

Il giudice Cuno Tarfusser²⁶, ad esempio, osserva che la creazione di tre nuovi organismi rischia, invece, di moltiplicare gli apparati burocratici e di accrescere il potere delle correnti, che restano comunque rappresentate in maggioranza. Statisticamente, dice Tarfusser, poiché la maggioranza dei magistrati è iscritta ad una delle correnti di ANM, si triplicherà anche il potere del sindacato, poiché in tutti e tre gli organismi, proprio per placare i magistrati, continua ad essere prevista una maggioranza di 2/3 a loro riservata. Con l’effetto di potenziale la degenerazione correntizia, invece che stroncarla.

È un rischio reale, ma non inevitabile, per contrastare il quale la sua proposta alternativa è di nominare specialisti in management organizzazione e gestione delle risorse umane ottenendo una maggiore professionalità nell’organizzazione del sistema giudiziario.

La **vera ferita aperta** nella magistratura, dunque, non è la separazione delle carriere, ma la perdita di controllo delle correnti sull’organo che in maniera autoreferenziale è definito di “autogoverno” e in particolare sull’organo con competenze disciplinare. E la magistratura che lamenta questa lesione non si rende conto che è proprio a causa di queste degenerazioni che ha finito col perdere credibilità nei confronti dei cittadini²⁷.

²⁵ Intervista del giornalista Alberto De Sanctis su “Il Riformista” del 27/10/2025, <https://www.ilriformista.it/andrea-mirenda-sono-stato-il-primo-sorteggiato-nella-storia-del-csm-mai-sentito-a-disagio-per-una-nuova-torta-serve-cambiare-gli-ingredienti-486503/>.

²⁶ Il magistrato ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook e sul suo profilo linkedin (<https://www.linkedin.com/pulse/il-gattopardo-salsa-veneta-cuno-tarfusser-7trauf/>) sollevando sconcerto nei suoi colleghi sostenitori del “no”, e si è espresso, poi, in più interviste sia sul tema della “cultura della giurisdizione”, sia sulla ipotetica sottoposizione del PM al potere esecutivo, tranciando le questioni come affermazioni assurde. <https://www.ilgiornale.it/news/politica/magistratura-arrogante-leggo-uscite-scomposte-e-ho-2565854.html>.

²⁷ Un’indagine ISTAT attesta un calo della fiducia dei cittadini, nella magistratura al 44% nel 2024.

A mio avviso è esemplare in proposito l'affermazione di Piercamillo Davigo, che ritiene che qualche PM potrebbe accordarsi con i colleghi per disporre controlli fiscali o sui conti correnti di un GIP che non abbia accolto le sue richieste di misure. Oltre che chiedersi che genere di persone frequentino coloro che pensano così male dei propri colleghi, mi verrebbe da obiettare che il GIP indagato non avrebbe nessuna incertezza se ha evitato incarichi e consulenze fuori ruolo. Salvo che Davigo voglia intendere che il magistrato potenzialmente indagato per ritorsione non sia anche corruttibile. (vicenda Garlasco non aiuta a moralizzare la questione)

Il sorteggio potrebbe anche non essere una panacea, potrebbe aver ragione Bruti Liberati nel dire che gli accordi sottobanco potranno continuare ad esistere; ma la differenza è che **un componente sorteggiato non deve piacere a nessuno**.

Non deve la propria elezione a voti di corrente, non ha debiti di riconoscenza, inoltre non può essere rieletto e, proprio per questo, non ha alcun interesse a compiacere.

Si potrà discutere se sia il sistema migliore, ma non si può negare che esso **rompa la catena del sistema correntizio**, quella catena che ha permesso nel tempo a correnti politiche in seno alla magistratura, di decidere tutto.

E se un giovane magistrato, appena entrato in ruolo, è considerato preparato abbastanza da poter decidere su libertà personali, rapporti familiari, destini economici, allora deve essere considerato altrettanto capace di esprimere, peraltro collegialmente, un giudizio di merito su un trasferimento o su una promozione.²⁸

L'Alta Corte disciplinare: perché serve e cosa rappresenta

La riforma prevede anche la creazione di un'Alta Corte disciplinare, organo distinto dai Consigli Superiori della Magistratura, col compito di separare la funzione di governo della magistratura da quella disciplinare. Composta da magistrati sorteggiati e membri indicati dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, È palesemente ispirata alla proposta di riforma bicamerale "D'Alema" del 1997.

La sua istituzione è un punto cruciale e spesso male interpretato.

L'obiettivo non è ridimensionare la magistratura, ma **isolare la funzione disciplinare dalle tensioni correntizie** che negli anni si sono riversate sui procedimenti interni.

Nella recente intervista a *Il Riformista* (5 novembre 2025), Luca Palamara ha ricordato: "C'è un video in cui un dirigente ANM dice, riferendosi alla mia vicenda, **'lo abbiamo cacciato'**. È evidente che correnti e ANM influiscono sul disciplinare. L'Alta Corte esterna serve a evitare che ciò accada: sei componenti indicati dal Parlamento e dal Capo dello Stato, nove magistrati sorteggiati. È una garanzia in più per tutti."

Si può discutere del metodo, ma l'esigenza di una giustizia disciplinare²⁹ più neutra è indiscutibile.

²⁸ Invero sul sorteggio dei magistrati, la riforma assegna ad una successiva adozione tramite legge ordinaria, del meccanismo di "sorteggio" che potrebbe essere "secco" ossia tra tutti i magistrati oppure temperato, con l'individuazione di criteri di partecipazione ad una lista di eleggibili. Il disagio dei contrari alla riforma è legato al fatto che il Parlamento abbia la prerogativa di scegliere la rosa di candidati che comporrà 1/3 dei membri dei CSM, mentre non è previsto – ma non è escluso che possa esser introdotto dalla legge ordinaria che sarà necessario adottare – uguale meccanismo per i 2/3 dei componenti magistrati.

²⁹ Nel 2024 il numero di notizie di illecito sopravvenute è stato di 1.715 di cui 1.115 sono poi state archiviate. Il numero delle azioni disciplinari avviate è stato pari a 80, in diminuzione rispetto al 2023 e in calo, anche, rispetto alla media del quinquennio precedente

Non è un attacco alla magistratura, ma una garanzia in più per tutti, per evitare che le tensioni correntizie influiscano sulle carriere e sulle sanzioni.

Un sindacato – e l’ANM resta un’associazione sindacale – non può condizionare un organo costituzionale che decide le sanzioni per le violazioni disciplinari dei magistrati, perché il potere giudiziario **non perda la propria credibilità di fronte ai cittadini**, che non devono avere la sensazione che il corpo giudiziario sia una “casta” chiusa che si valuta (sempre positivamente) e si giudica da sola.

Nel 2024, delle 1175 notizie di illecito ricevute dal CSM, 1115 sono state archiviate. Le azioni disciplinari avviate sono state 80.³⁰ Dei 124 procedimenti definiti nel 2024, 24 sono di condanna, di cui 10 con censura, 8 con perdite di anzianità e 4 sospensioni dalle funzioni. Solo due i magistrati colpiti dalla sanzione più grave: la rimozione.

La “cultura dell’inquisizione” vs. la “cultura della giurisdizione” e la cultura della prova

Nel dibattito sulla riforma si sente spesso evocare la cosiddetta *cultura della giurisdizione*, come se fosse un patrimonio esclusivo dei giudici o dei magistrati in senso lato, un livello superiore di consapevolezza, un’aura riservata a pochi.

Eppure, nel processo accusatorio, questa visione è fuorviante: la vera cultura che deve appartenere a tutti – giudici, pubblici ministeri, avvocati – è **la cultura della prova**.

La cultura della prova è la sostanza viva della giurisdizione: è ciò che dà senso al contraddittorio, giustifica l’oralità del dibattimento, impone la verifica delle fonti nel confronto tra le parti e davanti a un giudice terzo.

Nel sistema accusatorio non esistono funzioni “più giurisdizionali” di altre: tutte concorrono, con ruoli diversi, alla formazione della verità processuale.

Rivendicare una “cultura della giurisdizione” come cifra identitaria esclusiva di chi giudica, e di chi indaga e poi accusa, significa in realtà riprodurre un paradigma elitario e autoreferenziale che svuota di senso il principio di parità delle parti e l’idea stessa di processo come luogo di confronto razionale tra accusa e difesa.

Se davvero esistesse una cultura “più alta” propria solo dei giudici, ciò implicherebbe, già sul piano costituzionale, che il pubblico ministero e il difensore ne siano, per definizione, sprovvisti — e questo sarebbe intollerabile, sul piano della legittimità del risultato giurisdizionale.

La formazione comune dei magistrati, che era una conquista nell’epoca del processo inquisitorio, rischia oggi di diventare un ostacolo, perché ripropone una mentalità “da corpo unico”, inadatta al sistema di contraddittorio introdotto dal codice Vassalli.

(pari a 114 richieste sopravvenute all’anno). Aumenta invece del 16,7% il numero dei procedimenti definiti, passando da 84 nel 2023 a 98 nel 2024.

³⁰ Il numero di incolpazioni formulate dal Procuratore generale è stato di 72, mentre quelle su iniziativa del ministro sono 38. Dove l’incolpazione è momento antecedente la proposta dell’azione disciplinare, dovendo scontare quest’ultima eventuali archiviazioni. Quanto all’esito, il numero totale dei **provvedimenti** emessi dalla sezione disciplinare del Csm nel 2024 è stato di **124**: 90 decisioni che hanno definito il merito del procedimento, 23 istanze di riabilitazione, 8 provvedimenti **cautelari** e 3 provvedimenti in materia di ricasazione. Le **assoluzioni** sono state 28, mentre i non luogo a procedere, a vario titolo (alcuni per abbandono della magistratura), sono stati 38. Le **condanne** sono state 24, dove la sanzione più frequentemente inflitta è costituita dalla censura (10 in tutto), seguita da 8 perdite di anzianità e 4 sospensioni dalle funzioni; due i magistrati colpiti dalla sanzione più grave, la **rimozione**. I provvedimenti cautelari adottati dalla Sezione disciplinare, su richiesta della Procura generale (anche relativa ad anni precedenti), sono stati 5 con **sospensione** dalle funzioni e dallo stipendio.

Ma soprattutto, quando si parla di “cultura della giurisdizione” senza calarsi all’interno del processo e rapportandosi al suo funzionamento, si dimentica che il luogo in cui quella cultura dovrebbe manifestarsi – l’udienza preliminare – **ha perso completamente la sua funzione originaria**.

Quello che doveva essere un filtro ragionato, un momento di verifica della tenuta delle prove raccolte, si è trasformato in una formalità, o peggio, in una parodia: il pubblico ministero “si riporta” alla richiesta di rinvio a giudizio, la difesa chiede il non luogo a procedere, e tutti sanno che il vero processo si farà dopo.

Eppure, la quantità di assoluzioni al termine del primo grado di giudizio dovrebbe farci riflettere: non è forse il segnale che il “filtro” non funziona e che troppo spesso si arriva al dibattimento con prove inconsistenti o non verificate?

Questo non è un problema di ideologia, ma di metodo, reso ancora più evidente nella fase delle indagini preliminari³¹, nelle quali l’accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero registra percentuali così alte da fare pensare – se comparata con le archiviazioni e le assoluzioni della fase successiva – che il “filtro”, la revisione critica e ragionata delle misure richieste, sia inefficace e carente.

Il punto non è difendere un’appartenenza – giudicante o requirente – ma difendere un sistema in cui **le prove siano verificate, non presunte; le parti siano davvero contrapposte, in maniera paritaria; e il giudice sia davvero terzo, non solo per definizione ma per formazione e per distanza culturale dalle altre funzioni, anziché “parente” del PM**.

In questo senso, quando qualcuno parla di “cultura della giurisdizione” come di un patrimonio da tutelare, io rispondo che il patrimonio da tutelare è la cultura del processo, la cultura della prova, quella che per tutta la vita ha difeso Giuseppe Frigo: la cultura che pretende rigore nelle indagini, rispetto per la difesa e disciplina nel ragionamento probatorio. Perché la giurisdizione non è una prova di emotività, buona per le trasmissioni pomeridiane in TV, ma è tecnica e scienza giuridica.

Sull’attribuzione falsa a Giovanni Falcone: la manipolazione di un pensiero che non merita di essere piegato

Nel dibattito sulla separazione delle carriere è circolata, più volte, un’affermazione secondo cui Giovanni Falcone si sarebbe espresso contro questa riforma. Per sostenerlo, si cita una **presunta intervista pubblicata su la Repubblica**, che tuttavia non esiste. Eppure questa “non notizia” viene ripetuta con tale insistenza da essere ormai divenuta una specie di verità convenzionale, utile a chi vuole sottrarsi al merito del confronto.

Credo che ci sia qualcosa di profondamente scorretto e doloroso in tutto ciò. I morti andrebbero lasciati riposare in pace, soprattutto quelli che hanno pagato con la vita la propria fedeltà alle istituzioni.

³¹ Interrogazione a risposta scritta n. 4-06342 del Dep. Enrico Costa.

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/interrogazione_costa_risposta_14nov2025.pdf nella quale si legge che per l’anno 2024, si registrano le seguenti percentuali di accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero:

- per le richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni: 94%;
- per le convalide di decreti d’urgenza del PM: 95%;
- per le richieste di proroga di intercettazioni: 99%;
- per i decreti di proroga urgente ex art. 13 l.n. 203/91: 100%;
- per la richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari: 85%.

Falcone non è un totem da tirare per la giacchetta a seconda delle convenienze: non lo voleva essere in vita, non dovrebbe esserlo da morto. Il minimo che gli dobbiamo è il rispetto della verità, che oggi significa **leggere ciò che egli scrisse e disse davvero**, nei testi, nelle interviste autentiche, negli atti dei convegni che ci ha lasciato.

Un giornalista ha verificato l'archivio di *Repubblica*: quella presunta intervista semplicemente non esiste.

Negli archivi, però, esistono altre interviste — autentiche, verificabili — in cui Falcone esprime posizioni tutt'altro che dogmatiche e, anzi, **profondamente aperte al ripensamento dell'assetto ordinamentale e processuale**.

Basta rileggere l'intervista a *Repubblica* del **26 settembre 1990**, realizzata da Giuseppe D'Avanzo:

“So che questa è un'accusa. Bene, di per sé non mi scandalizzerebbe un pubblico ministero dipendente dall'esecutivo. Non stiamo discutendo di categorie immutabili, ma di scelte di politica legislativa. Ciò che va bene in un Paese può non andare bene in un altro e l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dove la pubblica accusa non è dipendente dall'esecutivo. Tuttavia, ciò non è servito un granché nella lotta contro la criminalità organizzata. Anch'io, comunque, sono convinto che, nell'attuale momento storico, l'indipendenza del p.m. vada salvaguardata e protetta. Ma l'indipendenza non è un privilegio di casta”.

Parole che oggi verrebbero forse travolte da un linciaggio mediatico, ma che mostrano **la libertà di pensiero e la laicità intellettuale** di Falcone: la capacità di distinguere tra principi e strumenti, tra valori e contingenze storiche.

Non negava l'indipendenza, ma rifiutava di considerarla una “sacralità corporativa”.

In un'altra intervista, rilasciata nel **1991**, Falcone diceva con chiarezza:

“Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice”.

E ancora, nello stesso contesto:

“Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e p.m. siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri”.

Era un ragionamento di **coerenza sistematica**: se il codice Vassalli introduceva un processo accusatorio, doveva necessariamente prevedere carriere distinte. Non si può essere al tempo stesso “parte” e “giudice”.

Già nel **1988**, appena varato il nuovo codice, Falcone osservava in un convegno³²:

“In un codice che accentua vistosamente le caratteristiche di parte del pubblico ministero, è impossibile pensare che le carriere dei magistrati del pubblico ministero e quelle dei giudici potranno rimanere ancora a lungo indifferenziate”.

Infine, in un intervento pubblico del **1990**, Falcone affrontava tutti i temi che oggi tornano d'attualità:

³² L'archivio di radio radicale è un vero patrimonio immateriale: contiene, tra gli altri, anche l'audio di molti interventi di Giovanni Falcone, e può essere particolarmente emozionante ascoltare dalla sua stessa voce gli interventi. Emerge il profilo di una persona dalla intelligenza vivace e capacità di visione a lungo termine davvero ineguagliabile. Il convegno in questione era “Un nuovo codice per una nuova giustizia” e può essere ascoltato a questo link: <https://www.radioradicale.it/scheda/30048/un-nuovo-codice-per-una-nuova-justizia-codice-penale>.

“Bisognerà ridiscutere e approfondire tutti i vecchi problemi di sempre: i criteri di addestramento e aggiornamento professionale del p.m., la stessa unicità delle carriere con quella dei giudici, i criteri di valutazione e di progressione, il conferimento degli incarichi direttivi, la eventuale temporaneità degli stessi, i controlli istituzionali e le responsabilità. Non possono esistere argomenti-tabù e difese quasi sacrali di istituti, come ad esempio quello dell’obbligatorietà dell’azione penale”.

In altre parole, **Falcone non era un conservatore dell’ordine costituito**: era un riformatore, capace di mettere in discussione persino i tabù più radicati³³.

Citarlo oggi come barricata contro la separazione delle carriere è una falsificazione storica e morale.

E aggiungo una riflessione personale: se davvero vogliamo essere fedeli alla sua eredità, dobbiamo evitare di ridurla a slogan. La sua lezione era il dubbio, il rigore del pensiero critico, non la blindatura ideologica di un sistema.

Mistificare il suo pensiero è mancargli di rispetto. È farne un’icona da usare come randello politico, non un maestro da ascoltare.

Conclusioni

Vorrei concludere tornando all’inizio: alle parole di Calamandrei, che ammoniva — con la lucidità che solo i grandi spiriti civili possiedono — che **“quando la politica entra nelle aule di tribunale, è la giustizia che ne esce”**.

Ecco, se c’è un rischio reale in questa stagione di riforme, è proprio quello di ridurre la discussione a una battaglia di appartenenza, a un referendum tra fazioni, a una tifoseria. Ma la giustizia non è un campo sportivo. È, prima di tutto, **un luogo di equilibrio**, dove la passione civile deve lasciare spazio alla razionalità del diritto.

Vi potrebbe, forse, sorprendere, ma principio che oggi discutiamo — quello secondo cui deve esservi parità tra accusa e difesa e il giudice deve essere terzo e distante da entrambe — si trova già nell’**Orestea** di *Eschilo*³⁴, che ho riscoperto quest’estate, come una straordinaria anticipazione, da parte di un poeta greco di duemilacinquecento anni fa, che ha saputo esprimere, in maniera straordinaria, la stessa esigenza che ancora oggi ci interroga: la necessità di un giudice imparziale, lontano dalla politica e dalle passioni di parte.

Credo che la **storia sia fondamento del nostro futuro**.

Non avere memoria significa privarsi del bagaglio culturale che ha formato intere generazioni. Ed in questa memoria, tra gli autori che hanno saputo affrontare il senso profondo della giustizia, Eschilo si dimostra sorprendentemente attuale.

Nell’*Orestea*, viene messa in scena la nascita stessa del diritto e del processo, sostituendo la vendetta con il giudizio, l’arbitrio con la regola.

³³ Un suo ultimo intervento, dell’8 maggio 1992 (pochi giorni dopo ci sarà Capaci) è all’Istituto Gonzaga di Palermo, in un dibattito dal titolo “Mafia e nuovo codice”, disponibile a questo link: <https://www.radioradicale.it/scheda/51597/mafia-e-nuovo-codice?i=2485083>.

³⁴ Nell’ambito della rassegna culturale del comune di Gela, l’avv. Giacomo Frazzitta ha messo in scena il 19 agosto 2025, una rappresentazione dell’*Orestea* corredata da un dibattito su quanto essa sia paradigma per la giustizia di ogni tempo.

È un testo di una modernità disarmante, persino più avanti del nostro tempo. Eschilo ci dice che “**i giudici non devono fare politica**”, perché il loro compito non è quello di amministrare interessi di parte, ma di **amministrare il giusto**. Devono restare lontani dalla foga politica, ma anche — aggiungo — dai meccanismi di carriera e dalle logiche interne che rischiano di snaturare la loro funzione. Il giudice è chiamato a decidere in solitudine, non per partito, ma per responsabilità.

Il cambiamento non piace alle Erinni, le divinità della vendetta che, nel processo a Oreste, rappresentano l'accusa.

Sono loro a gridare: “Vedrete ora a quali rovine porteranno le nuove leggi!”.

Parole antiche, ma che oggi risuonano familiari.

Le stesse paure, gli stessi argomenti, la stessa resistenza al mutamento: come se ogni passo avanti verso un sistema più equilibrato dovesse essere vissuto come un tradimento.

Nel finale dell'Orestea, è *Atena* — simbolo della sapienza e della ragione — a porre ordine nel caos. E pronuncia parole che dovremmo scolpire nelle nostre coscienze:

“Ascoltatemi, o cittadini di Atene; udite che cosa è questo ordine da me qui istituito, voi che per primi siete chiamati a giudicare in una causa di sangue.

Dovrà esservi parità tra accusa e difesa, e il giudice dovrà essere terzo e distante da entrambe le parti.”

Possiamo accreditare l'Orestea come rappresentazione del momento di nascita del concetto stesso di **giusto processo**: dal riconoscimento che nessuno può essere giudice e parte insieme, che la verità non si impone ma si costruisce nel confronto tra posizioni contrapposte, e che solo la distanza assicura la misura.

Quando sarà il momento di andare a votare il referendum, mi piacerebbe che ogni cittadino riflettesse su questo: la separazione delle carriere **non è contro i giudici**, non svuota la Costituzione, non piega la giustizia alla politica.

È, al contrario, un tentativo — forse imperfetto, ma necessario — di **riconurre ciascuno al proprio ruolo**: chi accusa, chi giudica, chi difende. Di ristabilire la parità reale che l'articolo 111 della nostra Costituzione proclama e che oggi, troppo spesso, resta sulla carta.

Ecco, vorrei che la nostra riflessione si chiudesse così: con un richiamo alla cultura classica, ma anche con un impegno civile molto contemporaneo.

Perché “la legge è uguale per tutti” e “la giustizia è amministrata in nome del popolo” non restino solo una scritta dietro le spalle dei giudici — ma un impegno che dobbiamo onorare.

Tabella di confronto tra il testo attuale e quello post-riforma
(cliccare per aprire la pagina con la tabella)